



OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 407 del 31 luglio 2017 presentata dai consiglieri Cristina GUARDA, Graziano AZZALIN, Pietro DALLA LIBERA, Stefano FRACASSO, Bruno PIGOZZO, Piero RUZZANTE, Orietta SALEMI, Francesca ZOTTIS e Andrea ZANONI, avente per oggetto "Installazione di impianti idroelettrici: la legge regionale non prevede la valutazione di impatto cumulativo. Verrà aggiornata la normativa, a tutela dei territori?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

La normativa in materia di valutazione di impatto ambientale richiama espressamente la necessità di considerare, tra i diversi fattori rilevanti da tenere presenti nell'ambito della valutazione di ogni nuova istanza, anche il cumulo degli impatti dovuti ad altri progetti esistenti o approvati nell'area di interesse.

Tale criterio, vale a dire quello relativo al cumulo con altri progetti, risulta imprescindibile indipendentemente dalla tipologia procedurale oggetto di valutazione ed è espressamente contemplato dalla normativa statale di riferimento. Si richiamano in tal senso gli allegati V e VII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.i. (che definiscono i contenuti, rispettivamente, dello studio preliminare ambientale e dello studio di impatto ambientale) e quanto disposto dal Decreto del 30 marzo 2015 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha fornito indicazioni per la corretta considerazione degli impatti cumulativi di progetti ricadenti nel medesimo ambito territoriale (che di norma, salvo diversa disposizione delle autorità competenti, viene individuato in una fascia di un chilometro per le opere lineari e in una fascia di un chilometro per le opere areali).

Con specifico riferimento al settore delle derivazioni idriche, ed al settore idroelettrico in particolare, si evidenziano inoltre le recenti ulteriori disposizioni emanate a livello statale.

In data 7/03/2018, infatti, è entrata in vigore la cd. "Direttiva Derivazioni" formulata dalla Conferenza Istituzionale Permanente del Distretto delle Alpi Orientali in esecuzione del Decreto direttoriale n. 29 del Ministero dell'Ambiente del 13/02/2017: il provvedimento richiede nello specifico una valutazione ex ante delle derivazioni idriche in relazione al mantenimento e/o al raggiungimento agli obiettivi di qualità ambientale (applicazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e dell'art. 12-bis, comma 1, lett. "a", del R.D. 1775/1933).

Si richiama inoltre la recente emanazione della normativa in materia di deflusso ecologico, ed in particolare quanto disposto dalla Direttiva del Distretto delle Alpi Orientali per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione.

Tali nuove disposizioni vanno a definire ulteriormente l'ambito complessivo all'interno del quale ogni singola derivazione proposta, sia ad uso idroelettrico o altro, dovrà inserirsi nonché le interrelazioni tra la derivazione in esame e tutte le altre derivazioni presenti o previste all'interno del bacino imbrifero.

Per quanto attiene la valutazione ambientale di impianti idroelettrici, si ritiene quindi che l'eventuale definizione di nuove ed ulteriori specifiche modalità per la valutazione cumulativa di progetti localizzati nel medesimo bacino imbrifero non possa evidentemente prescindere dal contesto sopra evidenziato, ad oggi in piena evoluzione.

Si fa presente che, per garantire una corretta ed efficace considerazione e valutazione di tutti i potenziali impatti ambientali connessi alla realizzazione degli impianti di produzione di energia idroelettrica, la Giunta regionale, già con DGR n. 1628 del 19/11/2015, aveva provveduto a ridefinire le procedure per il rilascio delle concessioni di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico e per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003. Con tali provvedimenti, oltre ad adeguarsi al nuovo quadro di riferimento normativo nel frattempo mutato in materia di valutazione di impatto ambientale, si sono altresì contemporaneamente fissate misure di salvaguardia ambientale che hanno reso il Veneto il territorio che ha applicato le norme più restrittive in materia.

In materia di valutazione di incidenza, va ricordato ad esempio che, la citata DGR n. 1628/2015 stabilisce, in virtù del principio di precauzione e proprio in considerazione degli effetti potenzialmente negativi sui siti



della Rete Natura 2000 connessi alla realizzazione degli impianti idroelettrici, non ci si possa avvalere delle fattispecie di "esclusione" dalla valutazione di incidenza elencate nella DGR n. 2299/2014, ma che debbano invece essere osservate puntualmente le procedure valutative definite in modo incontrovertibile nell'allegato A della citata deliberazione.

Si ricorda in ogni caso che la Commissione Regionale VIA, precedentemente istituita ai sensi della L.R. n. 10/1999, già si era dotata, nell'ambito delle proprie valutazioni relative ad impianti di produzione idroelettrica, delle linee guida per la valutazione dell'impatto cumulativo, approvate dalla stessa Commissione nella seduta dell' 11/02/2015 e successivamente aggiornate il 25/03/2015.

Il Comitato regionale VIA, organo tecnico istruttorio al quale è affidato l'esame delle istanze sottoposte a procedura di VIA ai sensi della L.R. n. 4/2016, d'altra parte, esperisce le proprie valutazioni sulle singole istanze in piena conoscenza del contesto complessivo rispetto alle quali ogni singola istanza risulta presentata.

Nello specifico, per quanto attiene la valutazione dei progetti di centraline idroelettriche localizzate sul bacino del Piave, effettuata dal Comitato nella seduta 26 luglio 2017, si segnala che la valutazione delle singole istanze è stata preceduta da un inquadramento generale delle istanze presentate afferenti al bacino in questione, effettuato a cura degli uffici dell'Unità Organizzativa VIA nel corso della seduta del Comitato del 5 aprile 2017.

Successivamente, nella seduta del 26 luglio 2017 lo stesso Comitato ha quindi proceduto all'analisi puntuale di ciascuna istanza presentata, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di VIA, determinandosi peraltro in ordine all'assoggettamento a VIA di tutti gli impianti proposti, anche in considerazione del contesto localizzativo all'interno dei quali gli stessi impianti risultavano situati.

Per quanto riguarda le istanze per la realizzazione di impianti idroelettrici localizzate in territorio della Provincia di Belluno, in particolare si evidenzia che con DGR n. 338/2016, in attuazione della Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25, e a completamento di quanto stabilito nell'art. 3 della L.R. 3 febbraio 2006, n. 2, sono state trasferite alla Provincia le funzioni in materia di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

## LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1404 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

## DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 407 del 31 luglio 2017 presentata dai consiglieri Cristina GUARDA, Graziano AZZALIN, Pietro DALLA LIBERA, Stefano FRACASSO, Bruno PIGOZZO, Piero RUZZANTE, Orietta SALEMI, Francesca ZOTTIS e Andrea ZANONI, allegata, avente per oggetto "*Installazione di impianti idroelettrici: la legge regionale non prevede la valutazione di impatto cumulativo. Verrà aggiornata la normativa, a tutela dei territori?*";
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
F.to Avv. Mario Caramel

